GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 55

Adunanza 21 dicembre 2012

OGGETTO: RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO DA PARTE DELLA UNICALCESTRUZZI SPA. CONTROVERSIA SUL PRESUPPOSTO DELLA LEGITTIMITA' STESSA DELL'ADDIZIONALE ALL'ACCISA SULL'ENER-GIA ELETTRICA IN BASE ALLA DIRETTIVA 2008/118/CE. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DI PATROCINIO AL PROF. AVV. ENRICO MARELLO. (U.I. € 4.404,40)

Protocollo: 1281 – 52756/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIAN-FRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MA-RIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore D'Acri

Premesso che:

- Il Legislatore, ha attributo alle province, nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, un'addizionale sull'accisa dell'energia elettrica per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese (art. 6 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, successivamente modificato, fino al D.Lgs. n. 26 del 2 febbraio 2007 – art 5). L'addizionale sull'accisa relativa a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW viene invece versata direttamente all'Erario (art. 6, c. 4,D.L. 28 novembre 1988 n. 511, convertito nella legge 27 gennaio 1989 n. 20).
- Il decreto sulla riforma del "Federalismo Fiscale" (Dlgs 6 maggio 2011, n. 68) prevede poi che, a decorrere dall'anno 2012, sia soppressa l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.

Valutato che:

- in data 6 luglio 2012 la società Unicalcestruzzi Spa ha presentato domanda di rimborso relativamente al versamento dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica per € 28.952,44, indicando come motivazione della richiesta la mancanza dei presupposti di legittimità dell'esistenza stessa dell'addizionale provinciale in base alla direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 (recepita dal Dlgs n. 48 del 29 marzo 2010). Normativa comunitaria che delinea la nuova disciplina generale delle accise prevedendo che: "Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purchè tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabile per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto…".
- Il ricorso si basa non quindi sull'esatta applicazione della debenza tributaria, all'interno del contesto tributario in essere, ma sulla sussistenza stessa dei presupposti cardini che determinano l'esistenza dell'imposizione. In particolare sul fatto che anche se la norma italiana ha istituito l'addizionale energia elettrica, tale imposta risulterebbe indebitamente pagata in quanto in contrasto con la normativa comunitaria.
- Dagli atti della Provincia non è risultato che nessuna azienda denominata Unicalcestruzzi Spa avesse mai versato l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, né erano stati allegati documenti a supporto della domanda di rimborso;
- in data 14 agosto 2012 con nota prot. 643665/05.07/2012 la Provincia ha pertanto respinto la domanda di rimborso, in primo luogo perché non era stato riscontrato che la Unicalcestruzzi avesse versato somme alla Provincia di Torino, e in secondo luogo perché la normativa italiana era poi effettivamente intervenuta sopprimendo l'addizionale provinciale nel contesto della riforma sul federalismo fiscale (Dlgs 68/2011), ma solo dal 1 gennaio 2012.

Preso atto che, la società Unicalcestruzzi Spa. ha proposto il ricorso in Commissione Tributaria provinciale di Torino (atto pervenuto il 15 novembre 2012) ribadendo che la Provincia dovesse rimborsare l'addizionale sull'energia elettrica per le motivazioni innanzi dette.

Ritenuto, viceversa, che l'Amministrazione ha operato correttamente conformandosi alla disciplina delle norme statali.

Occorre pertanto costituirsi in giudizio per difendere le ragioni e gli interessi dell'Ente che vanno ben al di là di questo singolo caso, ma che investono invece i principi di cui all'art. 119 della Costituzione italiana in cui si stabilisce che: "…le Province.. hanno risorse autonome… applicano tributi ed entrate propri , in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio…."

Considerato che il vigente Regolamento della "riscossione delle entrate e dell'accertamento e definizione delle entrate tributarie" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 24 novembre 1998 n. 497-182438/98 prevede all'art. 33, C. 1, che "*l*a tutela giudiziaria delle ragioni della Provincia per controversie connesse ai provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate è affidata al Servizio Avvocatura"*;*

Vista la nota prot. 981375 del 18 dicembre 2012 con la quale il Servizio Avvocatura comunica che: "nell'ultimo periodo la situazione di grave criticità dell'Avvocatura, più volte segnalata, si è andata ulteriormente acuendo, cosicché non è proprio possibile, con le ridotte risorse disponibili, inserire nell'arco di pochi giorni, in aggiunta all'imponente agenda di scadenze processuali in essere, anche lo studio e la trattazione della controversia in oggetto".

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 546/92 l'Ente locale può stare in giudizio mediante il dirigente del Servizio tributi, ma considerata la complessità della

materia che va ben al di là dell'analisi di una semplice controversia relativa all'esatta applicazione della debenza tributaria e in relazione all'entità della somma, si ritiene necessario l'assistenza legale di un professionista iscritto all'Albo degli Avvocati ai fini di difendere efficacemente gli interessi dell'Ente.

Rilevato che, per l'individuazione dell'incarico, è stato contattato il Prof. Avv. Enrico Marello, Avvocato e Professore straordinario di diritto tributario dell'Università di Torino, (Codice Fiscale MRLNRC73T27L219X, dello Studio Marello e Salvati a Torino in Via Cernaia, 15), che in data 19/12/2012 ha trasmesso il preventivo di spesa di euro 4.404,40 (di cui euro 3.500,00 per prestazioni professionali ed euro 140,00 per contributo C.P.A. 4% - euro 764,40 per IVA al 21%, soggetto a ritenuta d'acconto). Ritenuto che lo stesso preventivo sia congruo, in relazione alla natura, ai contenuti, alla durata dell'incarico da conferire ed alla professionalità posseduta.

Richiamato il "Regolamento per l'accesso agli impieghi" approvato con Deliberazione della del Consiglio Provinciale del 25 giugno 1996 n.122-97908/1996, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 64 dove viene indicato che sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli incarichi di patrocinio difesa in giudizio dell'Ente.

Ritenuto opportuno applicare la spesa di € 4.404,40 all'intervento n. 1010403 del Bilancio 2012 ed al cap. 53 del PEG 2012, sull'impegno assunto Determinazione del Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica n. 137/47260 del 06 dicembre 2012 (n. op. 1288298)

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale:
D E L I B E R A

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa illustrate, la costituzione e resistenza in giudizio della Provincia di Torino avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino nel ricorso indicato;

2. di affidare il patrocino, di cui al comma precedente, Prof. Avv. Enrico Marello, (Codice Fiscale MRLNRC73T27L219X) dello Studio Marello e Salvati, Torino in Via Cernaia, 15;

3. di applicare la spesa di € 4.404,40, per l'incarico di patrocinio legale al Prof. Avv. Enrico Marello, all'intervento n. 1010403 del Bilancio 2012 ed al cap. 53 del PEG 2012, sull'impegno assunto Determinazione del Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica n. 137/47260 del 06 dicembre 2012 (n. op. 1288298) (di cui euro 3.500,00 per prestazioni professionali ed euro 140,00 per contributo C.P.A. 4%, 764,40 per IVA al 21%);

4. di dare atto che l'affidamento di cui al punto 2) esula dal campo di applicazione del comma 2, art. 46 del decreto legislativo 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge con

modificazioni, dalla legge 06 agosto 2008 n. 133;

5. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta